

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399, che reca le disposizioni che conferiscono la facoltà al Governo di concedere a Enti pubblici, a Società o a privati l'esercizio ai impianti telefonici di Stato.

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico sui telefoni 3 maggio 1903, numero 196 e la legge 1° luglio 1906, n. 302;

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658 e 14 aprile 1918, n. 529;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1405;

Considerata la necessità di togliere ogni limitazione alla facoltà conferita al Governo per la cessione all'industria privata degli impianti telefonici di Stato esistenti, e di apportare le opportune variazioni ed aggiunte alle norme attualmente in vigore sul servizio telefonico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riservato allo Stato il diritto di impianto e di esercizio di linee telefoniche ad uso sia privato che pubblico.

Rimane tuttavia libero a chiunque il diritto di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè, i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Art. 2.

E' data facoltà al Governo di concedere a Enti pubblici, a Società, o a privati, alle condizioni e con le forme indicate nelle disposizioni del presente decreto, l'esercizio di tutto o parte del diritto di cui al primo comma del precedente articolo.

La concessione può avere per oggetto:

- a) l'esercizio di impianti telefonici dello Stato;
- b) la costruzione ed il susseguente esercizio di nuovi impianti telefonici.

Inerentemente alle concessioni suddette, è in facoltà del Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico la proprietà degli impianti statali necessari ai servizi stessi, subordinatamente alle condizioni indicate nei seguenti articoli, ed esclusi, in ogni caso, gli stabili che possono essere ceduti soltanto in uso.

Art. 3.

Per ciascuna concessione, il decreto che l'accorda ne determina la zona e i limiti.

Se la concessione comprende nuove costruzioni, il decreto deve indicarle dettagliatamente, stabilendo i

termini entro i quali dovranno essere eseguite. Lo stesso decreto deve altresì sancire l'obbligo per il concessionario di sistemare, ampliare e perfezionare tecnicamente gli impianti secondo il programma stabilito dall'Amministrazione statale e di dare la preferenza negli acquisti dei materiali all'industria nazionale, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1646.

Art. 4.

Una rete urbana comprende di regola il solo territorio del Comune per il quale viene concessa.

E' tuttavia in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di estenderla ai Comuni vicini, purchè i loro centri abitati siano compresi entro un raggio di km. 10 dalla centrale telefonica.

Art. 5.

La durata minima delle concessioni di esercizio è di 25 anni.

Possono avere durata minore le concessioni di singole reti urbane o linee interurbane che integrino reti telefoniche precedentemente concesse, nel qual caso le nuove concessioni hanno durata tale da scadere contemporaneamente a quelle che vanno a integrare.

La durata massima delle concessioni può anche non essere stabilita.

Lo Stato può in qualunque tempo procedere al riscatto delle concessioni, con preavviso di un anno. Il Ministro delle poste e dei telegrafi è però autorizzato a rinunciare nel decreto di concessione all'esercizio di tale facoltà, per un periodo di anni che nelle concessioni aventi durata di 25 anni o indeterminata non può essere superiore ai 15 anni. Per le concessioni però di cui al comma 2° del presente articolo tale periodo è ridotto in guisa da scadere contemporaneamente all'analogo periodo della concessione principale.

Art. 6.

Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti gli stabili, dei materiali interni ed esterni, sia di linee che delle centrali, degli attrezzi, aredi, strumenti di officina e dei mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali, degli uffici e dei posti pubblici risultanti dall'ultimo inventario; comprende altresì la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e non potrà oltrepassare il valore reale del materiale di proprietà del concessionario, che trovasi in opera al momento della stima, diminuito di una quota proporzionale dei concorsi avuti da Enti pubblici per lo impianto e l'estensione delle reti. Tale quota viene determinata sottraendo dall'ammontare di concorsi di cui sopra tanti venticinquesimi quanti sono gli anni decorsi dalla data del pagamento dei concorsi a quella del riscatto.

Inoltre sarà detratta dalla somma dovuta pel riscatto del materiale la metà dell'eccedenza netta spettante agli azionisti in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca dell'emissione, da calcolarsi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Saranno altresì valutati di comune accordo, a prezzo di stima, le scorte e i materiali di deposito che lo Stato credesse di acquistare.

In mancanza dell'accordo decide inappellabilmente un Collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno è nominato dal Ministero, uno dal concessionario e uno dal presidente del Consiglio di Stato.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

#### Art. 7.

Per le concessioni accordate a Società per azioni lo Stato si riserva il diritto di riscattare la totalità delle azioni pagandole al prezzo medio risultante dalle quotazioni fatte nell'ultimo quinquennio nella Borsa esistente nella città sede della Società, o, in mancanza, di quella esistente nella città più vicina alla detta sede.

Le Società dovranno includere apposite clausole nello statuto sociale, comprendenti l'obbligo da parte dei soci di cedere le azioni al prezzo di cui sopra, nel caso che lo Stato si valga del relativo diritto di riscatto.

#### Art. 8.

Alla scadenza di ogni concessione telefonica, lo Stato, con le stesse norme stabilite nell'art. 6, entra in possesso degli impianti, e, qualora lo creda opportuno, anche delle scorte e dei materiali di deposito, corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore reale a prezzo di stima del materiale in opera, diminuito di tutte le quote di cui all'art. 6.

#### Art. 9.

E' data facoltà al Governo di rinnovare le concessioni per impianti telefonici ad uso pubblico che scadono dopo la pubblicazione del presente decreto, alle condizioni in quest'ultimo stabilite.

Il concessionario che ottenga la rinnovazione della concessione, deve versare allo Stato una somma non inferiore al 10 0/0 degli introiti lordi dell'ultimo quinquennio.

#### Art. 10.

I concessionari pagano ogni anno allo Stato un canone non inferiore al 5 0/0 degli introiti lordi delle loro rispettive aziende telefoniche risultanti dal bilancio annuale e pagano inoltre una compartecipazione sugli utili netti del capitale quando tali utili o, nel caso di Società per azioni, il dividendo superi il 7 0/0.

Tale compartecipazione è stabilita nella misura seguente:

Se l'utile netto o il dividendo supera il 7 0/0 ma non l'8 0/0, spetta allo Stato un terzo dell'eccesso sul 7 0/0.

Se l'utile netto o il dividendo supera l'8 0/0 ma non 9 0/0 allo Stato spetta la metà dell'eccesso sull'8 0/0 più la compartecipazione precedente.

Se l'utile netto o il dividendo supera il 9 0/0 allo Stato spettano i 3/5 dell'eccesso sul 9 0/0, oltre alle due compartecipazioni precedenti.

Quando l'utile netto o il dividendo supera il 10 0/0 il concessionario deve effettuare una riduzione di tariffa a favore del pubblico.

Nel computare il dividendo vanno aggiunte al medesimo le somme destinate al rimborso parziale delle azioni e quelle accantonate per fondo di riserva quando abbiano superato il quinto del capitale sociale a termini dell'art. 182 del Codice di commercio.

#### Art. 11.

Quando, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, lo Stato ceda ad una Società assuntrice del servizio telefonico l'uso degli stabili e la proprietà degli impianti necessari al servizio stesso, tale cessione avverrà o contro pagamento del valore degli impianti ceduti o contro l'ammissione dello Stato in partecipazione al capitale sociale.

Nel primo caso il pagamento, tranne che per gli interessi, i quali dovranno essere corrisposti annualmente, può essere rinviato alla fine della concessione per formare oggetto di compensazione col valore degli impianti e stabili che lo Stato dovrà rivalere alla Società, oppure essere ammortizzato a rate annue in un periodo non superiore alla durata della concessione e comunque mai superiore ai 25 anni.

Il valore degli impianti viene stabilito da un Collegio di tre periti, nominati uno dal Ministro delle poste e telegrafi, uno dal concessionario e uno dal presidente del Consiglio di Stato.

Nel secondo caso, la Società concessionaria dovrà cedere allo Stato un numero di azioni corrispondenti al valore, a prezzo di stima, dei materiali ceduti in concessione alla Società, e nel relativo decreto di concessione dovrà farsi obbligo a questa ultima di includere nello statuto sociale, a garanzia dei diritti dello Stato, apposite clausole riflettenti la nomina dei sindaci, dei consiglieri e del presidente.

Per l'uso degli immobili ceduti, il concessionario deve corrispondere una congrua pigione, e un altro canone deve eventualmente pagare per l'affitto e la manutenzione dei circuiti dallo Stato ceduti quando risultino posati sopra palificazioni dello Stato portanti altri circuiti di proprietà dello Stato medesimo.

#### Art. 12.

Ogni concessionario deve versare congrua cauzione, il cui ammontare viene fissato dal Ministero delle poste e telegrafi, a garanzia degli impegni assunti.

## Art. 13.

Le tariffe saranno approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi; però la riduzione di tariffa prevista dall'art. 9 della legge 30 settembre 1920, n. 1405 sarà dovuta per un numero di apparecchi non superiore al 5 0/0 del numero complessivo degli abbonati della rete.

## Art. 14.

Il concessionario di una o più zone telefoniche accordate in forza del presente decreto ha facoltà di impiantare ed esercitare, previa approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, e salvo favorevole collaudo, nuove reti urbane e linee interurbane nella zona accordatagli in concessione.

Lo stesso concessionario ha altresì diritto, nell'ambito della zona di concessione, all'esclusività per quanto si riferisce all'impianto ed alla manutenzione degli apparecchi supplementari e degli accessori. Le tariffe relative saranno però sottoposte all'approvazione ministeriale.

## Art. 15.

Gli Enti, Società o privati i quali ottengano nuove concessioni per una determinata zona, nella quale abbiano già altre concessioni preesistenti, possono chiedere entro il termine di mesi 6 dalla data del decreto delle nuove concessioni la rinnovazione delle preesistenti per una scadenza uguale a quella della nuova concessione, purchè:

a) la nuova concessione sia di entità superiore a quelle precedenti;

b) i concessionari paghino allo Stato il compenso stabilito all'art. 9, quando sieno trascorsi almeno 10 anni dall'ultimo decreto della relativa concessione. In caso diverso il compenso è ridotto del 50 %.

c) le concessioni come sopra rinnovate sieno dal giorno della rinnovazione soggette alle condizioni e agli obblighi stabiliti dal presente decreto.

## Art. 16.

Gli Enti, Società o privati i quali ottengano ai sensi dell'art. 2 del presente decreto la concessione per lo esercizio di impianti e linee telefoniche statali, dovranno assumere in servizio il personale di ruolo, già adibitovi, nel numero chè sarà ritenuto strettamente necessario per assicurare la regolare continuità del servizio con le norme che saranno stabilite nel decreto di concessione.

## Art. 17.

A deroga dell'art. 42 della legge 25 giugno 1865, numero 2356, è data facoltà al nostro Ministro delle poste e telegrafi di emettere la dichiarazione di pubblica utilità per quanto riflette gli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto,

Tale facoltà lo stesso Ministro potrà, ove lo ritenga necessario, esercitare quando sia richiesto dai concessionari di cui all'art. 2 pure del presente decreto.

## Art. 18.

Per tutti gli impianti telefonici sia ad uso pubblico che privato da costruirsi in zone militarmente importanti e che saranno indicate tali secondo norme da stabilirsi nel regolamento, è necessario udire il preventivo parere dell'autorità militare, la quale avrà diritto di far comprendere nel decreto di concessione quelle clausole che saranno ritenute opportune per salvaguardare gli interessi della difesa dello Stato.

Analoga facoltà è riservata all'autorità militare nei riguardi delle concessioni dello esercizio di impianti preesistenti dello Stato situati nelle zone militari di cui sopra.

La facoltà di sospensione, limitazione e assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche concessa al Governo con l'art. 19 del testo unico sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196; è estesa anche ai casi in cui concorrano gravi motivi di carattere militare.

## Art. 19.

Sono abrogati il decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1658, eccezione fatta per l'art. 4, le modificazioni recate all'art. 3 del medesimo dall'art. 9 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, il decreto-legge Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 529, l'art. 10 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, e, in genere, ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

## Art. 20.

Con decreto Reale, udita la Commissione consultiva tecnico-legale, saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.  
COLONNA DI CESARO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Regio decreto 11 marzo 1923, n. 563, che istituisce assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi, presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;